CHE ASSEGNA ALLA VEDOVA DI RUGGIERO BONGHI UN'ANNUA PENSIONE VITALIZIA

Art. 1

UMBERTO I

Per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' assegnata alla signora Carlotta Rusca, vedova di Ruggiero Bonghi, un'annua pensione vitalizia uguale a quella che le sarebbe spettata se il defunto suo consorte, nell'ufficio di Consigliere di Stato, avesse raggiunti gli anni di servizio preveduti dall'articolo 20 della legge 14 aprile 1864.

Questa disposizione e' applicabile dal giorno della morte di Ruggiero Bonghi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 giugno 1897.

UMBERTO.

L. Luzzatti.

Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.

Versione in vigore dal 20 luglio 1897, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che assegna alla vedova di Ruggiero Bonghi un'annua pensione vitalizia
Estremi	Legge 27 giugno 1897, n. 231

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-assegna-alla-vedova-di-ruggiero-bonghi-un-annua-pensione-vitalizia/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it